



OSSERVATORIO  
COMPLIANCE 231

*di Morri Rossetti*

# Monthly Roundup

Marzo 2023

## MONTHLY ROUNDUP

**Marzo 2023**

I principali aggiornamenti in materia di 231 dello scorso mese.

### PRINCIPALI AGGIORNAMENTI

#### **Whistleblowing: il decreto legislativo di recepimento della Direttiva europea<sup>1</sup>**



*Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 2023, il Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023, che entrerà in vigore il 30 marzo p.v. (il "Decreto WB"), ha recepito in via definitiva la Direttiva (UE) 2019/1937 in materia di whistleblowing ("Direttiva WB").*

L'implementazione obbligatoria di canali di segnalazione richiederà di valutare numerosi temi connessi di corporate governance, risk management, protezione dei dati personali e diritti dei lavoratori.

#### **Whistleblowing: quadro normativo**

La normativa prevede tutele specifiche per la protezione dei whistleblowers che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali ed

europee, che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

In materia di *whistleblowing*, era già prevista nel nostro ordinamento la Legge n. 179/2017 che ha apportato rilevanti modifiche sia al D. Lgs. n. 165/2001, recante la disciplina in materia di protezione del segnalante nel settore pubblico, sia al D. Lgs. n. 231/2001 attraverso l'introduzione del comma 2 dell'art. 6, che regola la tutela per il segnalante nel settore privato.

#### **Finalità del Decreto WB**

Il nuovo testo del Decreto WB persegue la finalità di rafforzare i principi di trasparenza e responsabilità, senza alcuna distinzione tra organizzazione pubblica o privata, con riferimento ai settori indicati dalla Direttiva WB (tra questi: appalti pubblici, servizi finanziari, sicurezza dei prodotti e dei trasporti, ambiente, alimenti, salute pubblica, privacy, sicurezza della rete e dei sistemi informatici, concorrenza).

#### **Soggetti obbligati**

Ai sensi del Decreto WB, l'obbligo di istituzione di un canale di segnalazione è previsto:

<sup>1</sup> Contributo scritto in collaborazione con l'Osservatorio TMT & DP e l'Osservatorio Labour.

- per tutti i soggetti del settore pubblico, compresi i soggetti di proprietà o sotto il controllo di tali soggetti, nonché per i Comuni con più di 10.000 abitanti;
- a decorrere dal 15 luglio 2023, per i soggetti del settore privato con più di 250 dipendenti, a prescindere dall'adozione o meno di un Modello Organizzativo ex D.lgs. 231/2001;
- a partire dal 17 dicembre 2023, per i soggetti del settore privato che abbiano impiegato nell'ultimo anno una media di lavoratori subordinati tra i 50 e i 249, a prescindere dall'adozione o meno di un Modello Organizzativo ex D.lgs. 231/2001.

### La tutela del *whistleblower*

Ai sensi dell'art. 3 del Decreto WB, l'ambito di applicazione soggettivo delle disposizioni del citato Decreto ricomprende dipendenti, collaboratori, lavoratori subordinati e autonomi, liberi professionisti ed appartenenti ad altre categorie come volontari, tirocinanti e azionisti. Inoltre, le misure di protezione si applicano anche ai cosiddetti "facilitatori", ossia colleghi, parenti o affetti stabili del soggetto che ha segnalato.

Le misure di protezione previste sono volte a garantire la riservatezza del segnalante e il divieto di atti ritorsivi. La gestione dei canali di segnalazione deve essere affidata a una persona o a un ufficio interno oppure a un soggetto esterno, autonomo e con personale specificamente formato.

Le segnalazioni possono essere rese in forma scritta o orale ovvero, su richiesta specifica del segnalante, attraverso incontri diretti e posti in essere entro un termine ragionevole.

In ottemperanza a quanto previsto dal Decreto WB, può beneficiare delle tutele anche chi effettua la segnalazione mediante la divulgazione pubblica, a patto che sia stato preliminarmente

utilizzato il canale interno o esterno, ma non vi sia stata una risposta appropriata o che non siano stati utilizzati i canali interni o esterni per rischio di ritorsione o per inefficacia di quei sistemi.

### Segnalazione di condotte illecite e sanzioni

L'Autorità Nazionale Anticorruzione ("**ANAC**") viene individuata, in presenza delle condizioni elencate dall'art. 6 del Decreto WB, quale unica autorità competente a ricevere e gestire segnalazioni in materia di whistleblowing attraverso appositi canali di segnalazione esterni.

Inoltre, in caso di mancato adeguamento o violazione della disciplina, l'ANAC può irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie **da 10.000 a 50.000 euro** nei casi in cui vengano commesse ritorsioni o quando viene accertato che una segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza, oppure **da 10.000 a 50.000 euro** nel caso accerti che non sono stati istituiti canali di segnalazione o che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni; inoltre sono previste sanzioni **da 500 a 2.500 euro**, nel caso in cui venga accertata la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia.

### Profili privacy connessi alle segnalazioni e relativi adempimenti ai sensi del GDPR

Con riferimento ai profili relativi al trattamento dei dati personali, l'art. 13 del nuovo Decreto WB stabilisce che ogni trattamento dovrà essere posto in essere nel rispetto del Regolamento (UE) 679/2016 ("GDPR").

L'art. 13 del Decreto WB chiarisce i dubbi interpretativi scaturiti dal [Parere dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali \("\*\*Garante Privacy\*\*"\)](#) in merito alla qualificazione soggettiva ai fini privacy degli Organismi di Vigilanza ("**OdV**") eventualmente designato ai sensi del D.lgs. 231/2001.

In quell'occasione, il Garante Privacy si concentrò unicamente sui profili privacy connessi ai trattamenti svolti dall'OdV nell'attività di vigilanza (qualificando i membri dell'OdV come "soggetti autorizzati" ai sensi dell'art. 29 del GDPR e dell'art. 2 *quaterdecies* del D.lgs. 196/2003 così come modificato dal D.lgs. 101/2018, "**Codice Privacy**"), senza occuparsi, invece, di quelli derivanti da eventuali segnalazioni.

Il predetto articolo interviene quindi sul punto, individuando in modo chiaro i *ruoli privacy* delle parti coinvolte nei trattamenti connessi alla gestione delle segnalazioni e definendone le relative responsabilità.

Nello specifico, i trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni saranno svolti dai soggetti individuati dal Decreto WB in qualità di autonomi titolari del trattamento, i quali quindi saranno responsabili del rispetto di tutti gli obblighi previsti dal GDPR.

Rispetto agli adempimenti previsti dal GDPR, i titolari del trattamento sono tenuti - oltre che al rispetto dei principi di cui all'art. 5 e 25 del GDPR (rispettivamente, i principi applicabili al **trattamento e il principio di privacy by design e by default**) e all'adempimento di tutti gli ulteriori obblighi previsti dal GDPR (ad es., obblighi di trasparenza nei confronti degli interessati, etc.) - anche ad adottare e implementare una serie di misure sia tecniche che organizzative volte a tutelare la riservatezza del segnalante, nonché l'integrità e la confidenzialità dei dati personali oggetto di segnalazione.

A tale fine, nell'ambito dell'implementazione del proprio modello di ricevimento e gestione delle segnalazioni interne, gli enti pubblici e privati destinatari delle nuove norme dovranno svolgere una valutazione di impatto (cd. "*Data Protection Impact Assessment*") ex art. 35 del GDPR al fine di individuare le misure tecniche ed organizzative

necessarie a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati.

Con riferimento alla **conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni**, l'art. 14 del Decreto WB stabilisce che la stessa debba essere conservata per il **tempo strettamente necessario al trattamento della segnalazione** e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e del principio di limitazione della conservazione di cui all'art. 5 del GDPR.

Questo periodo massimo di conservazione è, secondo il [Parere del Garante Privacy espressosi a gennaio 2023 sullo schema di Decreto, compatibile con la durata media del termine prescrizione dei principali illeciti suscettibili di verificarsi](#).

Infine, con riferimento alla **riservatezza delle segnalazioni e all'identità del segnalante**, l'art. 12 del Decreto WB sancisce il principio generale secondo cui le segnalazioni non possano essere utilizzate se non per darvi seguito, con **espresso divieto di rivelazione dell'identità del segnalante a persone diverse da quelle specificamente autorizzate** anche ai sensi degli articoli 29 e 32(4) del GDPR e 2-*quaterdecies* del Codice Privacy, ad eccezione del caso in cui il segnalante abbia manifestato il proprio consenso espresso.

Invece, nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è di per sé coperta da segreto ai sensi dell'articolo 329 c.p.p., mentre nel procedimento dinanzi alla magistratura contabile essa non può essere rivelata sino alla chiusura della fase istruttoria.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, infine, l'identità del segnalante non può essere rivelata ove la contestazione dell'illecito disciplinare si

fondi su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione.

### **Profili giuslavoristici**

Da un punto di vista giuslavoristico, è necessario porre l'accento sulla tema della tutela offerta al *whistleblower* e agli altri soggetti ad esso equiparati.

Gli aspetti principali da segnalare sono quelli riguardanti la **tutela della riservatezza dell'identità del segnalante e il divieto, da parte del datore di lavoro, di porre in essere condotte ritorsive nei confronti dello stesso** (i.e. licenziamento, mutamento di mansioni, così come ogni altra misura che possa essere ritenuta tale), con conseguenze anche dal punto di vista processuale in quanto viene alleggerito l'onere probatorio in capo al segnalante. Grava sul datore di lavoro, infatti, dimostrare che le misure adottate nei confronti del dipendente sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione.

L'articolo 17 del Decreto WB, poi, sancisce espressamente il divieto di ritorsione nei confronti del segnalante e fornisce, in linea con quanto indicato anche nell'art. 19 della Direttiva WB, un elenco non esaustivo di possibili fattispecie ritorsive, quali il licenziamento, il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro o la modifica dell'orario di lavoro, la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa, le note di merito negative o le referenze negative, l'adozione di misure disciplinari.

La garanzia di riservatezza nei confronti del segnalante viene garantita anche nell'ambito del procedimento disciplinare avviato nei confronti del soggetto segnalato in quanto non possono essere rivelate, a persone diverse da quelle espressamente autorizzate, senza il consenso espresso del segnalante, l'identità di quest'ultimo e qualsiasi altra informazione da cui possa

evincersi, direttamente o indirettamente, la stessa.

Con la modifica dell'articolo 4 della legge n. 604 del 1966, viene prevista la **nullità del licenziamento conseguente all'esercizio di un diritto ovvero alla segnalazione, alla denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica effettuate in base alle norme sul *whistleblowing*.**

Infine, quale ulteriore tutela nei confronti del whistleblower, l'articolo 22 del Decreto WB stabilisce che le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che hanno per oggetto i diritti e le tutele previsti dal decreto medesimo non sono valide, salvo che siano effettuate nelle forme e nei modi di cui all'art. 2113(4) del c.c.

### **Conclusioni: come adeguarsi alle nuove previsioni?**

Le disposizioni del Decreto WB hanno effetto a decorrere dal 15 luglio 2023.

Per i soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell'ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, fino a duecentoquarantanove, l'obbligo di istituzione del canale di segnalazione interna ha effetto a decorrere dal 17 dicembre 2023.

In considerazione di quanto sopra, i soggetti interessati dalla nuova normativa dovranno quindi prevedere all'interno del proprio contesto aziendale tutti quei processi necessari per dare attuazione al Decreto WB e, in particolare, tali soggetti dovranno:

- predisporre o implementare appositi canali di segnalazione interni per consentire di inviare segnalazioni sia per iscritto (attraverso una piattaforma online, un indirizzo e-mail o per posta) sia



a voce (tramite una hotline telefonica o un sistema di segreteria telefonica).

Se i canali di segnalazione interni non dovessero essere implementati, i segnalanti potranno rivolgersi solo alle autorità pubbliche o ai media, con evidenti conseguenze finanziarie e reputazionali per le aziende;

- tutelare la riservatezza del segnalante e del contenuto della segnalazione, anche tramite l'implementazione di misure tecniche ed organizzative ai sensi del GDPR (ad esempio, strumenti di crittografia);
- adeguare i canali di segnalazione già adottati, se si tratta di enti e società già dotati di Modelli di Organizzazione e Gestione;
- regolamentare la gestione dei canali di segnalazione mediante la predisposizione di una specifica procedura, che disciplini le modalità e i destinatari della segnalazione, i relativi adempimenti e le funzioni coinvolte;
- informare e sensibilizzare dipendenti e terzi interessati in merito alle finalità, alle modalità di utilizzo dei canali di segnalazione e alle procedure adottate.

\* \* \*



### **I presupposti per la revisione della sentenza di condanna dell'ente nel caso di assoluzione della persona fisica**

Si segnala la recente sentenza della Corte di Cassazione, n. 10143/2023 depositata il 10 marzo scorso, nella quale i giudici di legittimità hanno espresso il seguente principio: "In caso di revisione della sentenza avente ad oggetto la responsabilità dell'ente ai sensi del D.lgs. 231/01 per contrasto di giudicato – art. 630, comma 1, lett. a) c.p.p. – ove in separato giudizio si sia pervenuti all'assoluzione della persona fisica per il reato presupposto, è sempre necessario verificare se la ricorrenza del fatto illecito sia stata accertata, discendendo la inconciliabilità del giudicato solo dalla negazione del fatto storico e non anche dalla mancata individuazione della persona fisica del suo autore. Ciò in quanto, ai sensi dell'art. 8 D.lgs. 231/01, la responsabilità dell'ente sussiste anche quando l'autore del reato non è stato identificato".

Sulla base del citato principio di diritto, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'ente avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Campobasso aveva dichiarato inammissibile l'istanza di revisione, promossa per la risoluzione del conflitto ex art. 630 comma 1, lett. a) c.p.p. tra la sentenza di patteggiamento emessa nei confronti della società e la sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto pronunciata in favore dei due imputati persone fisiche.

Secondo i giudici di Cassazione, infatti, nonostante l'utilizzo (fuorviante) della formula assolutoria da parte del Tribunale, dall'esame della motivazione della sentenza emessa nei confronti delle persone fisiche (rispettivamente delegato del datore di lavoro e custode dello stabilimento, imputati del reato di lesioni colpose determinate dalla violazione delle norme in materia di salute e sicurezza) si vince, in realtà, la sussistenza del fatto storico dell'infortunio. Ciò che, invece, ha determinato la pronuncia assolutoria è la non riconducibilità della responsabilità del fatto stesso agli imputati, in quanto si è escluso che gli stessi rivestissero una posizione di garanzia.

A fronte di una incompatibilità tra i due giudicati di tale natura, non ricorrono secondo la Cassazione i presupposti per la revisione ex art. 630 co. 1 lett. a) c.p.p. L'inconciliabilità tra giudicati dovrebbe infatti riguardare l'oggettiva incompatibilità dei fatti storici e non invece la contraddittorietà logica tra le valutazioni operate nelle due sentenze. "Ne consegue – ha precisato la Corte – che gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono essere, a pena di inammissibilità, tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto e, pertanto, non possono consistere nel mero rilievo di un contrasto di principio tra due sentenze che abbiano a fondamento gli stessi fatti".

\* \* \*



### **Decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 in materia di trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere – impatto sul D.lgs 231/2001**

In data 23 febbraio 2023, il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame definitivo il Decreto Legislativo di attuazione della Direttiva (UE) 2019/2121 che modifica la Direttiva (UE) 2017/1132 in materia di trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere.

La nuova disciplina sostituisce quella del precedente Decreto Legislativo n. 108/2008 e si applica alle operazioni societarie aventi rilevanza transfrontaliera, riferite a società regolate dalle leggi di almeno due Stati membri dell'Unione Europea e di cui alla data del 3 luglio 2023 non sia ancora stato pubblicato il progetto.

Le disposizioni normative perseguono la finalità di introdurre una disciplina armonizzata in materia, nonché di incentivare la libertà di stabilimento, garantendo la tutela dei lavoratori, dei creditori e dei soci.

In particolare, l'articolo 54 del Decreto Legislativo prevede l'introduzione del reato di "false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare", che sanziona con la pena detentiva della reclusione da 4 mesi a 3 anni (comma 1) e con la pena accessoria dell'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese (comma 2) la condotta di chiunque formi documenti in tutto o in parte falsi, alteri documenti veri, renda dichiarazioni

false oppure ometta informazioni rilevanti, al fine di far apparire adempite le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29 del Decreto Legislativo.

Infatti, è previsto che la società, dopo l'approvazione del progetto contenente i termini e le condizioni dell'operazione, richieda al notaio il rilascio del certificato preliminare, ossia il documento attestante la conformità degli atti preliminari al compimento dell'operazione.

L'articolo 55 del Decreto Legislativo inserisce il reato in esame tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti di cui all'art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001, stabilendo l'applicazione della sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote.

In seguito all'emanazione del provvedimento normativo in esame, le società dovranno pertanto provvedere all'aggiornamento del Modello Organizzativo di cui al D.Lgs. 231/2001, valutando il rischio di commissione del reato ed introducendo efficaci presidi preventivi.

\* \* \*



### **D.lgs. n. 19 del 2023: Ambito di applicazione - Trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere**

Il D.lgs. 19/2023 si applica (Art. 2):

a) alle operazioni transfrontaliere riguardanti una o più società di capitali italiane e una o più società

di capitali di altro Stato membro che hanno la sede sociale o l'amministrazione centrale o il centro di attività principale stabilito nel territorio dell'Unione europea;

b) alle operazioni transfrontaliere riguardanti società diverse dalle società di capitali o società di capitali che non hanno nel territorio dell'Unione europea la sede sociale né l'amministrazione centrale né il centro di attività principale, se l'applicazione della disciplina di recepimento delle direttive (UE) 2017/1132 e (UE) 2019/2121 a tali operazioni è parimenti prevista dalla legge applicabile a ciascuna delle società di altro Stato membro partecipanti o risultanti dall'operazione;

c) alle operazioni transfrontaliere che non rientrano nei casi di cui alle lettere a) e b) e alle operazioni internazionali, nel rispetto dell'articolo 25, comma 3, della legge 31 maggio 1995, n. 218;

d) alle operazioni transfrontaliere a cui partecipano, o da cui risultano, enti non societari, in quanto compatibile, nel rispetto dell'articolo 25, comma 3, della legge n. 218 del 1995.

2. Il presente decreto non si applica alle operazioni transfrontaliere o internazionali cui partecipa:

a) una società di investimento a capitale variabile di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

b) una società sottoposta a strumenti, poteri e meccanismi di risoluzione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, o al titolo V del regolamento (UE) 2021/23;



c) una società sottoposta a una delle misure di prevenzione della crisi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo n. 180 del 2015 o all'articolo 2, punto 48), del regolamento (UE) 2021/23.

3. Il presente decreto si applica, in quanto compatibile, alle operazioni transfrontaliere o internazionali riguardanti società nei cui confronti sono aperte procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza, fatta salva l'applicazione delle specifiche disposizioni dettate in materia di crisi d'impresa.

Oggetto del decreto sono le seguenti operazioni straordinarie: trasformazione, fusione, scissione.

Definizione di «trasformazione»: l'operazione mediante la quale una società, senza essere sciolta né sottoposta a liquidazione e pur conservando la propria personalità giuridica, muta la legge a cui è sottoposta e il suo tipo sociale, adottandone uno previsto dalla legge dello Stato di destinazione e individuando la sede sociale nel rispetto di tale legge (Art. 6).

Definizione di «fusione»: l'operazione di cui all'articolo 2501, primo comma, del codice civile, con esclusione dei trasferimenti di parte dell'azienda (Art. 17).

Il citato articolo del codice civile, in particolare, prevede che: "La fusione di più società può eseguirsi mediante la costituzione di una nuova società, o mediante l'incorporazione in una società di una o più altre". In questo senso si distingue in:

- fusione in senso stretto (o propria): si esegue mediante la costituzione di una nuova società e tutte le società preesistenti si estinguono;
- fusione per incorporazione (o impropria): si esegue mediante l'incorporazione in

una società di una o più altre. In tal caso le società preesistenti si estinguono salvo una sola. Questa tipologia di fusione è la più frequente nella prassi.

Carattere essenziale della fusione è che le azioni o quote della società risultante o incorporante siano assegnate ai soci delle società fuse o incorporate.

Per quanto riguarda la natura giuridica la fusione è una mera modifica dell'atto costitutivo. Quindi anche per la fusione vale il c.d. principio di continuità: la fusione non comporta il trasferimento dei beni, né successione di una società ad altre, la medesima società sopravvive con un nuovo assetto organizzativo.

Il D.lgs. introduce poi modifiche e integrazioni al codice civile contenute all'art. 51 concernenti la disciplina del trasferimento della sede sociale all'estero e l'introduzione della nuova fattispecie di scissione mediante scorporo. Specifica inoltre che le società intenzionate a trasferire la propria sede all'estero dovranno trasformarsi in enti soggetti alla legge dello Stato estero di destinazione prescelto, adottando uno delle tipologie sociali ivi previsti (art 6 e ss.).

Definizione di «scissione»: l'operazione di cui agli articoli 2506, primo comma, e 2506.1, primo comma, del codice civile. In particolare, con la scissione una società assegna l'intero suo patrimonio a più società, preesistenti o di nuova costituzione, o parte del suo patrimonio, in tal caso anche ad una sola società, e le relative azioni o quote ai suoi soci (Art. 41).

### **Le principali disposizioni in materia di certificato preliminare**

Il D.lgs. in esame prevede che, su richiesta della società italiana partecipante alla fusione transfrontaliera, il notaio rilasci entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della documentazione necessaria il certificato

preliminare attestante il regolare adempimento, in conformità alla legge, degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione della fusione (Art. 29). Alla richiesta deve essere allegata la documentazione indicata all'art. 29 co.2.

In caso di rifiuto o di decorrenza del termine senza che il notaio abbia rilasciato il certificato preliminare, gli amministratori possono domandare il rilascio del certificato mediante ricorso al tribunale, che può, sentito il pubblico ministero, rilasciare con decreto il certificato preliminare. Il certificato preliminare rilasciato è depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese e trasmesso all'autorità competente.

L'art. 30 del D.lgs. 19/2023 prevede poi particolari condizioni per il rilascio del certificato preliminare, in particolare disponendo che le società debbano dimostrare mediante le pertinenti certificazioni di non avere debiti nei confronti di amministrazioni o enti pubblici.

Le principali disposizioni di rilevanza penale contenute nel D.lgs. sono contenute negli artt. 54 e 55.

L'art. 54 prevede una specifica fattispecie penale relativa alle false ed omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare, per cui chiunque, al fine di far apparire adempite le condizioni per il rilascio di tale certificato, formi documenti in tutto o in parte falsi, alteri documenti veri, renda dichiarazioni false oppure ometta informazioni rilevanti può essere punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Nei casi più gravi (che comportino la condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione) sarà anche applicabile la pena accessoria dell'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all'art. 32-bis c.p.

Il successivo art. 55 modifica in parte l'art. 25 – ter del D.lgs. 231/2001 dedicato ai reati societari, che ricomprenderà anche la predetta fattispecie di false e omesse dichiarazioni (nuova lettera s-ter). Pertanto, laddove siano accertati gli ulteriori presupposti richiesti in materia di responsabilità penale delle persone giuridiche, alla società potrà essere applicata una sanzione pecuniaria da 150 a 300 quote.

\* \* \*

Per maggiori informazioni e approfondimenti, potete contattare

**Avv. Francesco Rubino**

*Partner e Responsabile Osservatorio Compliance 231  
([Francesco.Rubino@MorriRossetti.it](mailto:Francesco.Rubino@MorriRossetti.it))*

---

**LinkedIn**

**Morri Rossetti**



**Osservatorio 231**





Morri Rossetti  
Piazza Eleonora Duse, 2  
20122 Milano

MorriRossetti.it  
Osservatorio-231.it